



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 22 gennaio 2021
(OR. en)**

2019/0273 (COD)

PE-CONS 52/20

**COMER 175
WTO 327
CODEC 1178**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio
dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali
internazionali**

REGOLAMENTO (UE) 2021/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio
dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto
delle norme commerciali internazionali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce un quadro legislativo comune per l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali in alcune situazioni specifiche. Una di tali situazioni riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie istituiti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali. Il regolamento (UE) n. 654/2014 consente all'Unione di sospendere concessioni o altri obblighi nell'ambito di accordi commerciali internazionali in seguito alla conclusione delle procedure di risoluzione delle controversie.
- (2) Il regolamento (UE) n. 654/2014 non riguarda le situazioni in cui l'Unione ha la facoltà di agire in risposta a una misura mantenuta da un paese terzo quando il ricorso allo strumento della risoluzione delle controversie è ostacolato o altrimenti non praticabile per la mancata collaborazione del paese terzo che ha adottato la misura.

¹ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

- (3) L'organo di conciliazione dell'OMC non è stato in grado di coprire i posti vacanti in seno all'organo d'appello dell'OMC ("organo d'appello dell'OMC"). L'organo d'appello dell'OMC non può più svolgere la sua funzione se è composto da meno di tre membri. In attesa di una soluzione per tale situazione e al fine di preservare i principi e le caratteristiche essenziali del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC e i diritti procedurali dell'Unione nelle controversie in corso e future, l'Unione si è adoperata per convenire accordi provvisori in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC"). Tale approccio è stato avallato dal Consiglio il 27 maggio 2019, il 15 luglio 2019 e il 15 aprile 2020, e sostenuto nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla crisi dell'organo di appello dell'OMC. Se un membro dell'OMC si rifiuta di concludere un accordo di questo tipo e presenta un appello a un organo d'appello dell'OMC non funzionante, la risoluzione della controversia risulta di fatto ostacolata.
- (4) Una situazione analoga potrebbe verificarsi nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali, qualora un paese terzo non collabori nel modo necessario al funzionamento della risoluzione delle controversie, ad esempio non designando un arbitro e quando non sia previsto alcun meccanismo atto a garantire la composizione della controversia in tale situazione.

- (5) Se la risoluzione delle controversie è bloccata, l'Unione non è in grado di far rispettare gli accordi commerciali internazionali. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 per includere simili situazioni.
- (6) A tal fine l'Unione dovrebbe essere in grado di sospendere in tempi rapidi le concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui il ricorso effettivo a una risoluzione delle controversie vincolante non sia possibile in quanto il paese terzo non contribuisce a rendere possibile tale ricorso.
- (7) È inoltre opportuno stabilire che, qualora siano poste in essere misure volte a limitare gli scambi con un paese terzo, tali misure non dovrebbero eccedere la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo, in linea con gli obblighi assunti dall'Unione in virtù del diritto internazionale.
- (8) Le misure da adottare a norma del presente regolamento riguardano specificamente il commercio internazionale in quanto sono essenzialmente destinate a disciplinare tale commercio e hanno effetti diretti e immediati su di esso e rientrano pertanto nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹.

¹ Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376, punto 36.

- (9) I servizi e i diritti di proprietà intellettuale occupano una parte importante e crescente degli scambi commerciali su scala mondiale e sono oggetto di accordi commerciali internazionali, compresi accordi regionali o bilaterali dell'Unione. Le misure nei settori del commercio di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle misure di politica commerciale che possono essere adottate dall'Unione per rendere il regolamento (UE) n. 654/2014 più coerente ed efficace.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe garantire l'applicazione coerente del meccanismo di esecuzione nelle controversie commerciali relative ad accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali. Il meccanismo di esecuzione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali internazionali dell'Unione costituisce parte integrante della politica commerciale dell'Unione, e il presente regolamento si applicherebbe alla sospensione delle concessioni o altri obblighi e all'adozione di misure in risposta alle violazioni di tali capitoli, se e nella misura in cui tali misure siano consentite e giustificate dalle circostanze.
- (11) La clausola di riesame del regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe altresì contemplare l'applicazione delle modifiche di tale regolamento introdotte dal presente regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 654/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 654/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci o ai servizi dell'Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell'Unione.";

2) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie o altri obblighi o benefici nel settore degli scambi di beni o servizi, o relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;"

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera:

"a *bis*) a seguito della diffusione della relazione di un panel dell'OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall'Unione, se un appello a norma dell'articolo 17 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC non si può completare e se il paese terzo non ha acconsentito a un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC;"

b) è inserita la lettera seguente:

"b *bis*) nelle controversie commerciali relative ad altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;"

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) in caso di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), se non sono stati concordati adeguamenti compensativi e, per quanto riguarda i servizi, se non si provvede ad adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato a norma dell'articolo XXI del GATS.";

4) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

"b *bis*) nel caso in cui siano adottate misure per limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni di cui alle lettere a *bis*) o b *bis*) dell'articolo 3, il livello di tali misure non supera la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo;"

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le concessioni o gli impegni modificati o revocati nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa¹ o dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni o agli impegni modificati o revocati da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa o dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione.";

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono inserite le lettere seguenti:

"b *bis*) la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l'imposizione di restrizioni agli scambi di servizi;

"b *ter*) la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessa da un'istituzione o agenzia dell'Unione e valida in tutta l'Unione, e l'imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;"

¹ Intesa "Interpretazione e applicazione dell'articolo XXVIII".

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 *bis*. Nel selezionare le misure da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b *bis*), del presente articolo, la Commissione considera sempre le misure in base alla seguente gerarchia di fasi:

- a) misure relative agli scambi di servizi che richiedono un'autorizzazione valida a livello dell'Unione, sulla base del diritto derivato, o, qualora tali misure non siano disponibili,
- b) misure relative ad altri servizi in settori in cui esiste un'ampia legislazione dell'Unione, o, qualora tali misure non siano disponibili,
- c) misure che, come dimostrato dall'esercizio di raccolta di informazioni condotto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 *bis*, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 *ter*, lettera a), non imporrebbero un onere sproporzionato al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali.

1 *ter*. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettere b *bis*) e b *ter*):

- a) sono soggette a un esercizio di raccolta di informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 *bis*;

- b) sono adeguate, se necessario, mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, se, a seguito di un riesame condotto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 *bis*, la Commissione conclude che le misure non sono abbastanza efficaci o impongono un onere eccessivo al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. Tale riesame da parte della Commissione è effettuato per la prima volta sei mesi dopo la data di applicazione delle misure e successivamente a intervalli di dodici mesi;
- c) sono oggetto di una relazione di valutazione, sei mesi dopo la loro cessazione e sulla base, tra l'altro, di contributi delle parti interessate, che ne esamina l'efficacia e il funzionamento e trae eventuali conclusioni per misure future.";

6) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine "cittadini" va inteso nello stesso senso utilizzato all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.";

- 7) all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:
- "c) in caso di revoca o di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,";
- 8) l'articolo 9 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per specifici settori di merci o servizi o per quanto concerne specifici aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 *bis*. Quando la Commissione prevede misure a norma delle lettere b *bis*) o b *ter*) dell'articolo 5, paragrafo 1, informa e consulta le parti interessate, in particolare le associazioni industriali, su cui incidono eventuali misure di politica commerciale e le autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati. Senza ritardare indebitamente l'adozione di tali misure, la Commissione chiede, in particolare, informazioni riguardanti:

- a) l'impatto di tali misure sui prestatori di servizi di paesi terzi o titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato e su concorrenti dell'Unione, utenti dell'Unione o consumatori di tali servizi dell'Unione o titolari di diritti di proprietà intellettuale dell'Unione;
- b) l'interazione di tali misure con le pertinenti regolamentazioni degli Stati membri;
- c) l'onere amministrativo che potrebbe essere causato da tali misure.

La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni raccolte nel corso di tali consultazioni.

La Commissione fornisce un'analisi delle misure previste agli Stati membri nel proporre il progetto di atto di esecuzione a norma dell'articolo 8.";

9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Riesame

1. Alla prima occasione utile dopo ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], ma non oltre un anno a decorrere da tale data, la Commissione procede a un riesame dell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Agendo a norma del paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
